

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6184 del 18/12/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TRUCK SYSTEM DI MANCUSO VINCENZO. ATTIVITÀ: CARROZZERIA INDUSTRIALE E RIPARAZIONE RIMORCHI E CAMION SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6321 del 17/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: TRUCK SYSTEM DI MANCUSO VINCENZO

ATTIVITÀ: CARROZZERIA INDUSTRIALE E RIPARAZIONE RIMORCHI E CAMION SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta TRUCK SYSTEM DI MANCUSO VINCENZO (P.IVA 01722790332), con sede legale in Caorso, Strada Padana Inferiore n° 10/A, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 21/07/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 104722, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*carrozzeria industriale e riparazione rimorchi e camion*" da svolgersi nello stabilimento sito in Caorso, Strada Padana Inferiore n. 10/A, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 109558 del 29.7.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita al prot. Arpae n. 125073 del 1.9.2020 e n. 135040 del 21.9.2020;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

- le emissioni in atmosfera derivano da tre banchi di verniciatura/essiccazione e carteggiatura convogliati ad E1: tutte le condotte collegate ai macchinari sono dotate di serrande allo scopo di isolare il macchinario stesso in caso non funzioni;
- la ditta effettuerà attività di verniciatura solamente di parti/componenti di carrozzeria e non dell'intero veicolo;
- è previsto un consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo di quello per la pulizia delle attrezzature) pari a 620 kg/anno, per un input di COV derivante da tali prodotti pari a circa 340 kg/anno;
- sono previsti, altresì, i seguenti consumi annui: pasta abrasiva 100 kg/anno, stucco 100 kg/anno per ulteriori 43,9 kg/anno di COV;
- è prevista la personalizzazione, tramite verniciatura, dei teloni che vanno a rivestire i rimorchi degli automezzi: non avverrà la verniciatura di tutto il telone ma solo di porzioni di esso; tale verniciatura comporterà l'utilizzo di 5 kg/mese (60 kg/anno) di vernice pronta all'uso e genererà emissioni diffuse;
- sporadicamente può essere svolta attività di puntatura su componenti metallici con saldatrice portatile: l'attività viene svolta in maniera non continuativa, per un massimo di 1 ora nelle giornate in cui viene effettuata; il gestore ritiene che l'eventuale emissione diffusa che si può generare sia trascurabile e tecnicamente non convogliabile; viene stimato un consumo di filo per saldatura pari al massimo a 5 kg/anno;
- presso lo stabilimento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un sistema di fitodepurazione sub superficiale a flusso orizzontale (avente una superficie di mq. 6);
- lo scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Colombarone;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 109822 del 30.7.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 137228 del 24.9.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 8091 del 3.10.2020 (prot. Arpae n. 142133 del 5.10.2020) - Comune di Caorso: autorizzazione, con prescrizioni, allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e parere favorevole, con prescrizioni (come impartite da ARPAE ST), per le emissioni in atmosfera;

Dato atto che il Comune di Caorso, con la sopracitata nota prot. n. 8091/2020 in merito ai titoli ambientali richiesti, ha posto la seguente condizione:

"l'avvio dell'attività è subordinato alla conclusione del procedimento di cui all'art. 53 del RUE, in quanto è previsto l'insediamento di un'attività diversa da quella originaria e spetta al Consiglio Comunale verificarne la compatibilità e, in caso affermativo, si dovrà procedere tramite apposita variante al RUE";

Atteso che:

- l'Azienda USL di Piacenza, convocata alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 109822 del 30.7.2020, non ha trasmesso le proprie determinazioni (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Azienda USL di Piacenza, come previsto dall'art. 14 bis della L.241/90, ferme restando le responsabilità dell'ente per l'assenso reso ancorchè implicito;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e

giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta TRUCK SYSTEM DI MANCUSO VINCENZO (P.IVA 01722790332), con sede legale in Caorso, Strada Padana Inferiore n° 10/A, per l'attività di "carrozzeria industriale e riparazione rimorchi e camion" da svolgersi nello stabilimento sito in Caorso, Strada Padana Inferiore n. 10/A, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Colombarone;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE N.3 BANCHI ASPIRANTI

Portata massima	54000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di carteggiatura:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Fase di verniciatura:	
Polveri	3 mg/ Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm ³
Fase di essiccazione:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro in cartone inerziale + filtro in fibra di vetro

- a) In caso di presenza contemporanea di aspirazione da fasi di carteggiatura e verniciatura su banchi diversi, si applica il limite di polveri più restrittivo, ossia 3 mg/Nm³ in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06. In caso di funzionamento non contemporaneo dei banchi, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione di emissioni diffuse;
- c) per le sporadiche operazioni di saldatura non deve essere superato un consumo annuo massimo di filo pari a 10 kg/anno;
- d) il camino di emissione E1, identificato in modo univoco, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - g) le attività di carteggiatura, verniciatura, appassimento/essiccazione e pulizia attrezzature devono essere svolte utilizzando i banchi generanti l'emissione E1, con aspirazione attiva e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E1 e quanto disposto al punto t), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
 - h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
 - i) il gestore non deve superare i seguenti consumi:
 - consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del consumo del prodotto per il lavaggio delle attrezzature) pari a 5 kg/g; il consumo medio giornaliero è calcolato sulla base del numero effettivo di giorni annui desumibili dal registro di cui al punto k);
 - nel rispetto dei quantitativi di cui al punto precedente, consumo massimo annuale di prodotti vernicianti pronti all'uso per la verniciatura dei teloni pari a 60 kg/anno;
 - j) **l'input massimo di COV complessivo** dovuto all'impiego di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del consumo del prodotto per il lavaggio delle attrezzature), di pasta abrasiva e di stucchi è pari a 385 kg/anno;
 - k) i giorni e le ore di funzionamento di E1, i consumi settimanali dei prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del consumo del prodotto per il lavaggio delle attrezzature), distinguendo quelli destinati alla verniciatura dei teloni, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
 - l) i consumi annuali del filo di saldatura, della pasta abrasiva e dello stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza annuale sul registro di cui al punto precedente;
 - m) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
 - n) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - o) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta a una relazione riferita all'anno precedente sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, sui consumi delle materie prime contenenti COV, suddivisi per tipologia e funzione (verniciatura teloni) ed evidenziante l'input annuo di COV dell'intero stabilimento ed una stima dei COV complessivamente emessi; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
 - q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - s) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento l'esito di almeno un monitoraggio ad E1 effettuato in sede di messa a regime durante la fase di carteggiatura e finalizzato alla determinazione della portata e delle polveri;
3. **di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Colombarone, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto;
- b) dovrà essere previsto, a valle del vassoio assorbente, un pozzetto di ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) l'impianto dovrà essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane: si dovrà, pertanto, oltre a disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale su terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- d) la scelta delle essenze da piantare dovrà essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità: è buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime; per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- e) al fine di ottenere una buona efficienza del sistema depurativo si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione dei fanghi prodotti dal degrassatore e della fossa settica di tipo Imhoff ed al loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato;
- f) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti,
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Caorso e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Caorso e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- la Ditta deve acquisire e tenere aggiornate le Schede di Sicurezza, in lingua italiana, delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po;
- resta ferma la competenza del Comune in materia urbanistica ed edilizia e pertanto, come stabilito dal Comune di Caorso con nota prot. n. 8091 del 3.10.2020 (prot. Arpaee n. 142133 del 5.10.2020), *"l'avvio dell'attività è subordinato alla conclusione del procedimento di cui all'art. 53 del RUE, in quanto è previsto l'insediamento di un'attività diversa da quella originaria e spetta al Consiglio Comunale verificarne la compatibilità e, in caso affermativo, si dovrà procedere tramite apposita variante al RUE"*;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia e idraulica di competenza di altri enti, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Adalgisa Torselli
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.